



Direttive

sulla costruzione e le qualità metrologiche dei pesi

del 1° febbraio 1996 (Stato il 21 giugno 2007)

L'Ufficio federale di metrologia (METAS),

visto l'articolo 17 della legge federale del 9 giugno 1977¹ sulla metrologia e l'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 15 agosto 1986² sui pesi,

emana le direttive seguenti:

1 Qualità dei pesi

Costruzione e qualità metrologiche dei pesi devono soddisfare le esigenze poste dall'ordinanza sui pesi.

2 Disposizioni per pesi esagonali

Fatta riserva dell'articolo 18 dell'ordinanza sui pesi, si può proseguire a presentare alla verifica pesi in ghisa di forma esagonale, se sono soddisfatte almeno le condizioni seguenti:

- a. lo stato della superficie è ineccepibile, in modo da garantire l'uso sicuro dei pesi nel commercio e nelle negoziazioni durante un ulteriore periodo di verifica;
- b. le indicazioni del valore nominale e dell'unità sulla superficie superiore del tronco della piramide sono leggibili e non possono indurre a interpretazioni errate;
- c. l'aggiustamento e la piombatura sono effettuati in modo regolamentare;
- d. gli errori massimi tollerati della classe M₃, al momento della verifica, sono rispettati.

3 Abrogazione delle prescrizioni finora vigenti

Le direttive dell'Ufficio federale di metrologia del 1° dicembre 1986 sulla costruzione e le qualità metrologiche dei pesi sono abrogate.

Ufficio federale di metrologia
(dal 1° aprile 2006 Ufficio federale di metrologia METAS)

Otto Piller, Direttore

¹ RS 941.20

² RS 941.221.2